

Questo quaderno su *La politica e gli spazi* inaugura una serie dedicata ad illustrare i risultati di un gruppo di studio interdisciplinare, promosso da Lea Campos Boralevi, Vittore Collina e Bruna Consarelli, docenti di Storia delle dottrine politiche, intitolato *Figure dello spazio, politica e società*, con l'obiettivo di indagare i grandi temi politici e sociali dell'età moderna e contemporanea dal punto di vista degli spazi e della loro produzione.


Figure dello spazio, politica e società

LA POLITICA E GLI SPAZI

I giornata di studio

a cura di

Bruna Consarelli



Firenze University Press

€ 10,00



9 788884 531575

La politica e gli spazi

I giornata di studio
“Figure dello spazio, politica e società”
Firenze, 25 ottobre 2002

a cura di
Bruna Consarelli

Firenze University Press
2003

La politica e gli spazi : I giornata di studio "Figure dello spazio, politica e società" : Firenze, 25 ottobre 2002 / a cura di Bruna Consarelli. — Firenze : Firenze university press, 2003.

<http://digital.casalini.it/888453156X>

Stampa a richiesta disponibile su <http://epress.unifi.it>

ISBN 88-8453-156-X (online)

ISBN 88-8453-157-8 (print)

320.01 (ed. 20)

Politica-Teorie - Spazio

Quaderno pubblicato con il contributo dei fondi M.I.U.R. (Cofinanziamento 2001) per il programma di ricerca di rilevante interesse nazionale "Strutture sociali e poteri di governo in età moderna e contemporanea"

© 2003 Firenze University Press

Università degli Studi di Firenze
Firenze University Press
Borgo Albizi, 28, 50122 Firenze, Italy
<http://epress.unifi.it/>

Printed in Italy

Indice

Bruna Consarelli <i>Presentazione</i>	1
Interventi	
Vittore Collina <i>L'attenzione agli spazi</i>	5
Lea Campos Boralevi <i>Libertà e proprietà: la politica dello spazio nell'Europa moderna</i>	27
Pietro Costa <i>La 'civitas' e il suo spazio: la costruzione simbolica del territorio fra Medio Evo ed età moderna</i>	43
Gianfranco Poggi <i>Of space and politics</i>	59
Discussione	
Luca Scuccimarra <i>Lo spazio del pensare</i>	73
Silvio Suppa <i>Brevi considerazioni su differenti modi di interpretare lo spazio</i>	83
Francesca Lidia Viano <i>Suggestioni mediterranee: civiltà o imperi?</i>	87
Sara Lagi <i>Territorio e popolo in Hans Kelsen</i>	91
Michela Nacci <i>Spazio, tecnica, globalizzazione</i>	97
Indice dei nomi	101

SARA LAGI
Università di Perugia

TERRITORIO E POPOLO IN HANS KELSEN

In *Vom Wesen und Wert der Demokratie* (1920; 1929), l'opera dedicata alle caratteristiche ed alla tutela della democrazia parlamentare, il giurista austriaco Hans Kelsen (1881-1973) definisce il termine 'popolo' con le seguenti parole: «il 'popolo' non è – contrariamente a come esso viene ingenuamente concepito – un insieme, un conglomerato, per così dire, di individui, ma semplicemente un sistema di atti individuali, determinati dall'ordinamento giuridico dello Stato [...], è perciò una finzione considerare come un insieme d'individui l'unità di una molteplicità di atti individuali – unità che costituisce l'ordine giuridico – qualificandola come 'popolo' e destare così l'illusione che questi individui costituiscano il popolo con tutto il loro essere, mentre essi vi appartengono solamente attraverso alcuni loro atti che l'ordine statale protegge e ordina».¹

Nel passo appena citato il giurista correla l'identità e l'unità di popolo ad un complesso di norme, piuttosto che a una data realtà territoriale. Per cui, in Kelsen, il termine popolo finisce per indicare una rete di relazioni giuridiche, indipendentemente dagli effettivi confini territoriali entro i quali quelle stesse relazioni maturano e si stabiliscono. L'interpretazione kelseniana di popolo e territorio, così come essa emerge da *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, appare anzitutto l'inevitabile corollario della teoria normativa del diritto, che Kelsen comincia a elaborare sistematicamente nei *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* (1911) e in *Das Problem der Souveranität* (1920). Con entrambe le opere Kelsen si pone l'obiettivo di ri-fondare la *scientia iuris* su basi teoriche più solide, affrancando il diritto da

¹ Hans KELSEN, *Essenza e valore della democrazia*, [1929], in ID., *La democrazia*, a cura di M. Barberis, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 58-59.

tutti quegli elementi sociologici, psicologici e politici che, a suo giudizio, lo rendono impuro, snaturandolo. Il diritto è norma e quest'ultima è pura ed a-valutativa, rappresenta il regno del *Sollen* (Dover-Essere), contrapposto a quello mutevole ed empirico del *Sein* (Essere). Kelsen elabora più sistematicamente la sua tesi nella prima edizione della *Reine Rechtslehre* (1934), dove distingue fra 'validità', concepita come forza vincolante, ed efficacia, per separare con maggiore rigore il diritto, in quanto 'dover-essere', dalla sfera dell' 'essere' che concerne l'effettivo comportamento degli uomini.²

Alla luce di queste considerazioni, la dottrina giuridica di Kelsen appare la necessaria premessa alla critica del carattere territoriale di popolo: come il diritto è presentato nella sua dimensione logico-giuridica, così l'idea di popolo viene de-spazializzata, rapportata al mondo delle norme, tanto che nella prima *Reine Rechtslehre* Kelsen trasforma il concetto di persona, e quindi di cittadino, in un centro di imputazione di diritti e doveri, espungendo da esso qualsiasi riferimento psicologico e naturalistico.³ La riformulazione del rapporto fra popolo e territorio, operata da Kelsen, rispecchia più precisamente il clima culturale che si diffuse in Europa nella prima metà del '900. In quel periodo si assistette alla dissoluzione delle sintesi classiche (hegelismo e fisica meccanica tra tutte) e della certezza, in esse implicita, di poter individuare un fondamento metafisico all'esistente. Questo cruciale cambiamento di prospettiva si ricollega, a sua volta, alla progressiva sparizione del concetto di funzione

² Renato TREVES, *Prefazione* a H. KELSEN, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. di R. Treves, Einaudi, Torino 1952, p. 11. Negli anni '40, dopo la fuga negli U.S.A. per sottrarsi alle persecuzioni naziste, Kelsen formulò un giudizio meno netto sull'antitesi tra *Sein* e *Sollen*, giungendo ad affermare che *Dover-Essere* ed *Essere* non rappresentano due realtà ontologicamente diverse, bensì due differenti metodi per indagare il diritto. Cambiamento di prospettiva che Kelsen maturò a contatto con la realtà giuridica e scientifica americana, più sensibile di quella europea e tedesca alla sociologia del diritto e alle problematiche ad essa connesse. Renato TREVES, *Sociologia del diritto e sociologia dell'idea di giustizia nel pensiero di Kelsen*, [1981], in H. KELSEN, R. TREVES, *Formalismo giuridico e realtà sociale*, a cura di S. L. Paulson, E.S.I., Napoli 1992, p. 168.

³ R. TREVES, *Prefazione...*, cit., p. 11.

e relazione a favore di quello di sostanza. Al contempo, sulla scorta del neo-storicismo e del neo-kantismo, i mezzi, razionalmente posti dal soggetto, vengono contrapposti ai fini, determinati da scelte e motivazioni legate alla valutazione personale e quindi ritenuti irrazionali.⁴ Conseguentemente a ciò la lettura che il giurista austriaco dà di popolo e territorio può essere interpretata quale portata di una corrente di pensiero orientata a definire la realtà nel suo aspetto formale e normativo piuttosto che sostanziale. Kelsen stesso, nel passo sopra riportato, osserva che l'unica via per dare una definizione univoca e certa, di unità ed identità del popolo, sia abbandonare il piano dei dati sensibili, nella loro mutevolezza, spostandoci su quello razionale dell'ordine giuridico e del diritto.

Nella negazione del carattere territoriale, ossia sostanziale, di popolo è inoltre contenuta la reazione di Kelsen alla scienza giuridica di fine '800, e segnatamente, all'opera del suo maestro Georg Jellinek. Nella *Staatslehre* di Jellinek il concetto di popolo è ancora legato ad una precisa dimensione spaziale: un popolo è tale poiché, tra le altre ragioni, vive in un'area geografica delimitata, i cui confini sono il prodotto delle vicende storiche. Con ciò Jellinek esplicita i suoi legami con la Scuola storica tedesca, fiorita in Germania nella tarda seconda metà dell'800, che individuava nell'appartenenza fisica ad un determinato territorio uno degli elementi costitutivi dell'identità e dell'unità di ogni popolo e una delle condizioni che, secondo Meinecke, elevano un popolo alla dignità di nazione (*Volkstum*). Come i suoi predecessori, Gerber e Laband, Jellinek giustifica la superiorità dello Stato sulla società civile e quindi la supremazia dell'autorità esecutivo-amministrativa su quella legislativa, affermando che lo Stato è l'unico produttore del diritto. Negli ultimi decenni dell'800, queste tesi avevano offerto una forte legittimazione giuridica alla monarchia guglielmina ed, in senso lato, a tutti quei regimi politici caratterizzati da un 'governo forte' e dotato di ampie prerogative.⁵

⁴ Roberto RACINARO, *Hans Kelsen e il dibattito sulla democrazia e il parlamentarismo negli anni '20 e '30*, introduzione a H. KELSEN, *Socialismo e stato*, Giuffrè, Milano 1979, pp. XL-XLI.

⁵ Maurizio FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco*, Giuffrè,

In aperta polemica con il suo maestro, Kelsen elabora, sin dai *Hauptprobleme*, una dottrina giuridica volta a negare allo Stato qualsiasi plusvalore (*Mehrwert*) rispetto alla società civile. Kelsen rigetta l'idea che lo Stato produca il diritto, poiché esso stesso è il diritto, il quale rappresenta una realtà logico-giuridica, ossia normativa. Muovendo da queste premesse Kelsen afferma che l'identità e l'unità di un popolo dipendono dal rapportarsi e dal sottomettersi ad un medesimo ordinamento giuridico.

In modo analogo il territorio non è più assimilabile ad una mera area geografica, quanto allo spazio di validità della norma giuridica. Leggiamo a proposito nei *Grundrisse der allgemeinen Staatslehre* (1926), che rappresentano un ideale collegamento fra i *Hauptprobleme* e la prima *Reine Rechtslehre*:

«Ora, lo spazio, al quale è circoscritta la validità dell'ordinamento giuridico del singolo Stato è il *territorio statale* (*Staatsgebiet*). Quest'ultimo è innanzi tutto l'ambito di validità, non l'ambito fattuale di *efficacia*, dell'ordinamento statale. Dal fatto che da qualche parte si realizzi *effettivamente* un atto dello Stato non segue in sé per sé che quel luogo debba necessariamente essere il territorio di quello Stato [...]. Che alla base del concetto di territorio si trovi lo Stato quale ordinamento giuridico valido appare anche dal fatto che *l'unità* – essenziale allo Stato come unità – *del territorio* è determinata esclusivamente dalla *unità di validità dell'ordinamento giuridico dello Stato* e non viene toccata in alcun modo dal fatto che il territorio non costituisca, dal punto di vista *geografico-naturale* una unità». ⁶

Milano 1979, pp. 304-315. È pur vero che Jellinek, con maggiore incisività rispetto ai suoi predecessori, cercò di riformulare, in chiave più propriamente liberale, il rapporto tra Stato e società civile. La sua *Staatslehre* riconosce infatti ai cittadini il diritto di ricorrere alla Legge (giudici amministrativi) contro eventuali atti illegali dell'amministrazione. Cfr., Gustavo GOZZI, *Democrazia e diritti. Germania: dallo stato di diritto alla democrazia costituzionale*, Laterza, Roma-Bari 1999, p. 48.

⁶ H. KELSEN, *Lineamenti di teoria generale dello stato*, [1926], cit., in ID., *Dottrina dello stato*, a cura di A. Carrino, E.S.I., Napoli 1994, p. 71.

Riqualificando l'idea di territorio in termini prettamente giuridici, Kelsen rigetta inoltre la correlazione tra i concetti di territorio e popolo, da un lato, e Stato e Sovranità, dall'altro, affermatasi nell'Europa moderna in seguito allo sviluppo di entità statali che, dalla seconda metà del '500, avevano legato il loro destino a determinate realtà territoriali sulle quali esercitavano il loro *imperium* e che difendevano dalle minacce esterne.⁷

È opportuno osservare che la *Weltanschauung* giuridica di Kelsen colpisce anche la classica contrapposizione fra diritto nazionale e internazionale. Dalla pace di Westfalia sino alla seconda metà dell'800 erano stati sollevati numerosi dubbi sulla validità ed efficacia del diritto internazionale, poiché, al contrario del diritto nazionale, non era legato ad una determinata realtà territoriale e non sembrava possedere alcuna organicità. La situazione rimase sostanzialmente invariata con la scuola di Triepel, Anzellotti e Jellinek, dato che i tre giuristi fondarono la legittimazione del diritto internazionale sulla volontaria 'autolimitazione' (*Selbstbeschränkung*) che ciascuno Stato, raggiunto un certo livello di evoluzione, opera a favore dell'altro. Nei primi decenni del '900, Kelsen superò queste posizioni: de-territorializzando i concetti di popolo, territorio e sovranità e trasformando questi ultimi, compreso lo Stato, in complessi articolati di norme giuridiche, il diritto internazionale non è più considerato né meno valido, né meno efficace, né in nessun modo subordinato a quello nazionale, giacché tra i due non viene più riconosciuta alcuna differenza qualitativa, aprendo così la strada alla futura dichiarazione dei 'diritti dell'uomo'.

⁷ Nicola MATTEUCCI, *Lo stato moderno, lessico e percorsi*, Il Mulino, Bologna 2000, p. 22.